



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

ADDENDUM ALL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO DEL FONDO MICROCREDITO FSE PROCEDURA PER IL RECUPERO E LA RISCOSSIONE DEI CREDITI

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente *Addendum* definisce ruoli e modalità operative da seguire per la corretta gestione delle attività afferenti alla procedura di recupero e riscossione dei crediti nei confronti di Beneficiari finali del Fondo Microcredito FSE che risultino inadempienti rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e dal contratto di finanziamento.

Tale procedura è in linea con quanto stabilito nei documenti programmatici del Fondo, nelle procedure di recupero previste dal Sistema di gestione e controlli del PO FSE e nella Delib.G.R. n. 12/25 del 7.03.2017 – *Integrazione alle direttive in materia di recupero dei crediti regionali contenute nella Delib.G.R. n. 38/11 del 30.9.2014. Indirizzi specifici per la riscossione dei crediti gestiti nell'ambito di affidamenti in house*, fatte salve eventuali modifiche delle disposizioni nazionali e regionali in materia.

2. PROCEDURA DI RECUPERO E RISCOSSIONE DEI CREDITI

2.1 Recupero bonario

La SFIRS SpA, in qualità di Soggetto Gestore del Fondo e in ottemperanza a quanto disposto nel presente atto, verifica lo stato dei rimborsi al fine di rilevare tempestivamente le eventuali posizioni anomale.

Nel caso di inadempienza nella restituzione di tre rate consecutive da parte dei Beneficiari, il gestore dovrà curare e porre in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa, provvedendo anche all'inoltro di un sollecito di pagamento ai soggetti passivi e all'eventuale definizione di un piano di rientro, in conformità ai criteri, modalità e tempi normalmente adottati per il realizzo dei crediti bancari. La medesima procedura dovrà essere adottata anche in caso di mancato pagamento di 10 rate non consecutive. Nei casi in cui il debitore sia temporaneamente incapace di pagare a causa di un evento imprevisto o di un'emergenza oppure versi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ma nei quali esista una concreta possibilità di recupero (attraverso il reddito dell'impresa o di un'altra fonte), il Soggetto Gestore potrà concedere autonomamente la sospensione dei pagamenti, per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, dandone opportuna comunicazione per conoscenza all'AdG. La sospensione può essere concessa solo nei seguenti casi, purché non imputabili al debitore:

- eventi imprevedibili, che siano causa di emergenze contingenti (ad esempio una catastrofe naturale);
- comprovate situazioni di difficoltà temporanee dell'azienda (ad esempio ritardi di pagamento da parte dei clienti);

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- malattia grave del beneficiario del credito.

Il sollecito di pagamento dovrà indicare l'importo dovuto in linea capitale maggiorato degli interessi di mora calcolati al tasso legale - maturati dalla data dell'inadempimento e fino alla data di restituzione del debito - specificando altresì che, qualora il beneficiario non provveda al pagamento dell'importo indicato entro il termine assegnato, l'Autorità di Gestione, informata dal Soggetto Gestore, disporrà, senza ulteriore preavviso, l'immediata revoca del finanziamento concesso e attiverà le conseguenti azioni di recupero del credito per l'intero importo da restituire (scaduto e "a scadere"). Le comunicazioni di cui sopra vanno firmate dal Project Manager e protocollate per l'inoltro con raccomandata A/R o PEC (a seconda delle modalità di trasmissione della corrispondenza comunicate dal beneficiario). Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine fissato nel sollecito di pagamento (o comunque entro il giorno 20 del mese se la scadenza del termine coincide con la scadenza della rata), senza che il beneficiario abbia restituito quanto dovuto, il Gestore del Fondo dovrà portare la pratica all'attenzione dell'AdG, informandola in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per l'avvio della procedura di revoca dei finanziamenti concessi, formulando una proposta in merito e fornendo tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei provvedimenti di revoca e degli atti conseguenti.

Il Gestore del Fondo dovrà cioè trasmettere tutti i dati (anche in formato excel) afferenti alla posizione debitoria di ciascun beneficiario inadempiente (corredata dall'estratto conto per ciascun beneficiario), distinta per avviso e aggiornata sino alla data di trasmissione dei dati. In particolare, dovrà essere indicato l'importo del finanziamento concesso e gli estremi del provvedimento di concessione del finanziamento, l'importo della quota capitale da restituire (al netto delle rate eventualmente già restituite) e degli interessi di mora calcolati al tasso legale dalla data dell'inadempimento (giorno ultimo utile per il pagamento della rata inadempita, che si chiede ugualmente di voler indicare) alla data del calcolo, l'interesse giornaliero (calcolato al tasso legale attualmente vigente) sull'intera quota capitale da restituire che dovrà essere richiesto al debitore per ciascun giorno successivo alla data indicata nel calcolo e fino al giorno di effettiva restituzione, nonché gli indirizzi dei beneficiari ai quali notificare gli atti.

Ugualmente, dovrà tempestivamente portare all'attenzione dell'AdG ogni altro caso in cui rilevi problematiche o irregolarità nell'attuazione degli interventi da parte dei beneficiari o eventi, di natura particolare o generale, che rendano necessaria o opportuna una valutazione e una conseguente decisione su eventuali atti di revoca e recupero.

2.2 Riscossione coattiva

L'Autorità di Gestione, tramite il Servizio di Supporto all'AdG del PO FSE, esamina le proposte di revoca pervenute dal Gestore, a seguito del fallimento del tentativo di recupero bonario del credito, e provvede all'emissione e alla notifica al debitore dell'eventuale determinazione di revoca con contestuale richiesta di pagamento, entro 90 giorni dal termine indicato nel sollecito per l'adempimento.



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Copia della determinazione di revoca deve essere trasmessa anche alla SFIRS affinché possa procedere agli adempimenti di propria competenza,

Il provvedimento di revoca, notificato a mezzo di raccomandata A/R o PEC, deve contenere tutti gli elementi tipici di un'ingiunzione di pagamento, tra cui l'importo da restituire, che è dato dalla somma concessa - al netto delle rate eventualmente già restituite - con applicazione degli interessi di mora calcolati al tasso legale a decorrere dalla data dell'inadempimento alla data di effettiva restituzione, con l'indicazione del termine perentorio entro il quale adempiere, che di norma è di 30 giorni dalla notifica.

Inoltre deve contenere, l'individuazione delle seguenti modalità di pagamento, compatibilmente con le indicazioni regionali o le normative vigenti:

- bonifico sul conto corrente bancario "Fondo MICROCREDITO FSE" aperto presso Banco di Sardegna – Filiale di Cagliari, Viale Bonaria n. 33 – 09125 Cagliari (IBAN: IT 17 0 01015 04800 000070264063; BIC SWIFT, per i bonifici da banche estere, con l'indicazione della causale.

Infine, nella determinazione di revoca, dovrà essere specificato che nel caso di inadempienza la pratica sarà trasmessa al competente Servizio della Direzione Generale dei Servizi finanziari - Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio che provvederà all'iscrizione a ruolo del credito, con aggravio di ulteriori spese e oneri.

Ai fini del recupero, delle spese di notifica relative a ciascuna comunicazione inviata al debitore verrà fatta espressa menzione negli atti stessi o in atti successivi.

A seguito dei versamenti da parte dei debitori, la SFIRS S.p.A. riscontra il corretto adempimento dell'obbligazione dandone comunicazione all'AdG del PO FSE, che effettua i controlli di competenza. Il Soggetto Gestore provvederà a trasferire al bilancio regionale le somme relative alle spese di notifica in quanto sostenute dall'Amministrazione.

In caso di mancato pagamento (anche parziale) entro il termine indicato, la pratica sarà trasmessa dalla SFIRS all'AdG FSE che provvederà a trasmetterla alla Direzione Generale dei Servizi Finanziari dell'Assessorato della Programmazione per il recupero coattivo delle somme dovute, senza esperimento di ulteriori tentativi di conciliazione.

Sulla base dei report inviati trimestralmente dall'Assessorato della Programmazione, relativi agli importi incassati a seguito della procedura di recupero a mezzo ruolo, e compatibilmente con le tempistiche imposte dal bilancio regionale e dagli adempimenti conseguenti, il Servizio di Supporto all'AdG provvede a riversare periodicamente entro il mese di giugno sul conto corrente bancario "Fondo MICROCREDITO FSE" le somme incassate nell'esercizio precedente dall'Amministrazione regionale in conto capitale e in conto interessi, per il reintegro del Fondo medesimo.

3. FASE ESECUTIVA DI RISCOSSIONE

Nel caso di mancato o parziale pagamento entro i termini assegnati nella determinazione di revoca, il Servizio di Supporto all'AdG del PO FSE trasmette alla Direzione Generale dei Servizi finanziari, entro 60 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, tutti i dati necessari per la gestione della fase esecutiva di riscossione coattiva tramite iscrizione a ruolo, nonché copia della determinazione di revoca inviata al debitore. La Direzione Generale dei Servizi finanziari, in qualità di Cdr della riscossione, procede, entro i successivi 90 giorni, all'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, comprensivo degli ulteriori interessi, delle eventuali sanzioni e delle spese relative a ciascuna comunicazione inviata al debitore, con le modalità indicate nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e ss.mm.ii...

Una volta effettuata l'iscrizione a ruolo, il Cdr della riscossione effettua il monitoraggio continuo dell'attività posta in essere dall'Incaricato dell'attività di riscossione coattiva, al fine di verificare il rispetto delle tempistiche previste per legge e la concreta attivazione delle procedure esecutive, nonché la correttezza degli importi trattenuti dall'Incaricato della riscossione a titolo di aggio e imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda la disciplina relativa all'eventuale dichiarazione di "insussistenza" o di "inesigibilità", alla rinuncia al credito e all'accordo transattivo con il debitore, si rimanda all'art. 4 dell'allegato 1 alla DGR n. 12/25 del 7.3.2017 nel quale vengono definiti specifici criteri.

Si evidenzia che nella nota COCOF 10-0014-04-EN, e modifica COCOF 10-0014-05-EN, viene sottolineata l'importanza di prevedere un accantonamento in previsione di perdite dovute ad insolvenze e si suggerisce di stimare, valutare e calcolare il rischio per l'eventuale mancata restituzione del debito.

4. OBBLIGHI DI PUBBLICITA' TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CIRCA IL MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE

Secondo il cosiddetto principio di "accessibilità totale", come rilevato dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, deve essere pubblicizzata sul sito internet dell'Amministrazione interessata ogni concessione di contributo, compreso il successivo pagamento. Come da delibera n. 59/2013 ANAC (Autorità Nazionale Anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche), inoltre, qualora l'Amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non debbono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dia atto delle avvenute modificazioni.

A tale disposizione si ottempererà mediante la pubblicazione, sul sito Regionale, dell'elenco delle revoche.

Con la medesima pubblicazione si dà inoltre evidenza che il beneficiario del finanziamento ha l'obbligo di dichiarare il rispetto della normativa prevista dall'Art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea (c.d. “Impegno Deggendorf”). Tale impegno consiste nel subordinare la concessione di nuove agevolazioni alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto, e non restituito, aiuti che siano stati dichiarati incompatibili e per i quali sia stato ordinato il recupero.

Al fine di poter escludere i debitori insolventi dalla concessione di qualsiasi ulteriore beneficio, la citata DGR n. 12/25 ha inoltre previsto, a cura del Cdr competente per la riscossione coattiva, l'istituzione di un registro informatizzato dei medesimi soggetti inadempienti, ossia delle persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale ha maturato crediti dichiarati inesigibili negli ultimi dieci anni o, comunque, non totalmente recuperati (e per i quali l'Amministrazione sia in possesso di un titolo esecutivo), eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L'esclusione si applica anche con riferimento ai relativi rappresentanti legali e amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori. L'accesso ai suddetti benefici è dunque ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione della graduatoria per la concessione degli stessi o, nel caso di benefici erogati “a sportello” in data antecedente alla loro richiesta.

Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi, è sufficiente, ai fini dell'esclusione di cui trattasi, che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.

5. DURATA ADDENDUM

Al fine di garantire uniformità e continuità nella gestione delle procedure di recupero e riscossione dei crediti, il presente Addendum ha validità fino alla conclusione di tutte le procedure di recupero in corso e che verranno avviate a valere sul Fondo Microcredito FSE.

Regione Autonoma della Sardegna	SFIRS SpA
Assessorato del Lavoro	Soggetto Gestore del Fondo
L'Autorità di Gestione del POR FSE	Il Presidente della SFIRS
Dott. Luca Galassi	Avv. Paolo Sestu